

Prot. 208/2020

Delibera N. 44 del 28/07/2020

OGGETTO: dati reddituali e patrimoniali dei Consiglieri dell'Ordine

Relaziona il Presidente, che a seguito di confronti con il Consigliere Cocchi e col Responsabile della trasparenza e anticorruzione Dabbiero espone quanto segue.

In base alla L. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha modificato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, gli Ordini "sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale"; "sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica".

L'art. 2 commi 2 e 2 bis del DL 101/2013, convertito nella L. 125/2013 specifica inoltre che gli ordini si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".

Inoltre, il D.Lgs. 97/2016, che ha apportato significative modifiche al D.Lgs. 33/2013 in tema di trasparenza ed anticorruzione, all'articolo 2-bis comma 2 specifica poi, alla lettera a), che "la disciplina prevista per le "pubbliche amministrazioni" di cui al comma precedente, "si applica anche, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali", e l'espressa inclusione "anche" di tali organismi tra coloro che sono soggetti alla predetta disciplina dettata esclusivamente per le pubbliche amministrazioni, sta ad indicare che i predetti Enti non sono Pubbliche Amministrazioni.

Tali premesse normative chiariscono che l'ordine non è soggetto a finanza pubblica e non gestisce finanziamenti dello stato, in quanto si sostiene esclusivamente con i contributi di iscrizione all'Albo versati dagli iscritti.

In tale ottica va esaminato l'adempimento di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, che, in base alle Linee Guida ANAC su tale art 14 "costituiscono linee di indirizzo anche per gli





ordini professionali" dal momento in cui solo lo svolgimento di incarichi a titolo gratuito, esonera dalla pubblicazione di tutti i dati reddituali e patrimoniali. Secondo tale previsione di legge occorrerebbe che i Consiglieri pubblichino annualmente nella sezione "Amministrazione trasparente":

- l'Atto di nomina con la durata incarico;
- curriculum vitae (periodicamente aggiornato);
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica relativi a ciascun anno;
- gli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici relativi a ciascun anno;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti relativi a ciascun anno;
- altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti in ciascun anno;
- una dichiarazione reddituale e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013, con l'indicazione di beni immobili, specificando se trattasi di fabbricato o terreno e se di proprietà, comproprietà o altro, di beni mobili registrati (autovetture), di strumenti finanziari, azioni, o quote in fondi di investimento, in cariche di amministratore o sindaco di società e di titolarità di imprese;
- l'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale eventualmente intervenute rispetto alla dichiarazione reddituale e patrimoniale presentata nell'anno precedente;
- dichiarazione dei redditi per ciascun anno, personale, del proprio coniuge e dei parenti entro il secondo grado considerando che per i parenti fino al secondo grado e per lo stesso coniuge potrà essere compilata la dichiarazione di negato consenso. È stato verificato che in tale materia, con la sentenza 1736/2018 del Tar Lazio è stato affermato che le Linee Guida dell'ANAC sui dati reddituali e patrimoniali costituiscono un "atto non regolamentare", trattandosi di linee guida "non vincolanti".

Risultando le linee guida un mero atto di indirizzo e supporto, potranno essere impugnate solo unitamente all'atto specifico che, in applicazione di tale indirizzo ove recepito, incida in maniera puntuale sulla posizione giuridica del destinatario. Il TAR ha aggiunto che i destinatari degli atti (e quindi anche gli Ordini) "possono discostarsi dalle linee guida mediante atti che contengano una adeguata e puntuale





motivazione, anche a fini di trasparenza, idonea a dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa".

A fronte di quanto esposto, il Presidente rileva che:

- la giurisprudenza ha ritenuto che è possibile discostarsi dall'obbligo di pubblicazione di dati reddituali e patrimoniali mediante una delibera che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, idonea a dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa;
- la normativa vigente è chiara nel ritenere che gli Ordini non sono soggetti a misura di finanza pubblica e, proprio in base alla normativa trasparenza ed anticorruzione, sono ritenuti diversi dalle Amministrazioni pubbliche previste per legge, non essendo in qualche modo ricomprese nel loro interno, ma solo marginalmente;
- non si comprende come possano essere pertinenti i dati reddituali dei Consiglieri dell'ordine, che non sono sottoposti a finanza pubblica, non trattandosi nella specie di denaro pubblico, né sottoposto al controllo erariale;
- dal momento in cui gli Ordini sono finanziati dai propri iscritti, sono tenuti al rispetto di rendere noti e pubblicare i dati reddituali solo nei confronti di questi ultimi, e non di avere un controllo incondizionato da parte chiunque voglia accedere alla sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'Ordine

A fronte di quanto esposto e rilevato dal Presidente, il Consiglio

DELIBERA

di non procedere alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei Consiglieri dell'Ordine per le motivazioni e ragioni sopra addotte;

di raccogliere i dati reddituali e patrimoniali dei Consiglieri dell'ordine con le modalità indicate dall'ANAC, e di renderli comunque disponibili a seguito di richiesta di accesso civico da parte degli iscritti al proprio Albo che ne volessero formulare richiesta;

di pubblicare la presente delibera nell'area "Amministrazione trasparente" nella sezione relativa ai dati reddituali e patrimoniali, affinché, in linea con la sentenza 1736/2018 del Tar Lazio, sia riportata la delibera di Consiglio che contenga le motivazioni e le ragioni della scelta per disattendere le indicazioni ANAC e che





spieghi, al contempo, le modalità di accesso ai dati reddituali e patrimoniali per quegli iscritti che ne volessero fare richiesta.

Modena - Reggio Emilia, 28/07/2020

IL PRESIDENTE

TSRM Dott. Massimiliano Contesini



di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione Modena e Reggio Emilia

renda Marzo Strada San Cataldo 59/5 – (41123) Modena

059/829144

ipstrpmore.it

na Reggio Emilia@tsrm.org PEC: modenareggioemilia@pec.tsrm.org